DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA NAZIONALE

Art. 7

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Mosconi

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 19 agosto 1931, non più in vigore dal 1 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale
Estremi	Legge 18 giugno 1931, n. 918
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-della-produzione-cinematografica-nazionale/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it